Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 gennaio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 gennaio 1984, n. 1. (*Raccolta* 1984).

Modalità per il finanziamento e l'organizzazione della partecipazione italiana all'Esposizione mondiale di New Orleans del 1984 sul tema: Il mondo dei fiumi - Acqua dolce sorgente di vita.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione mondiale di New Orleans, Louisiana (USA), del 1984, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri come appresso indicato:

a) lire 2.000 milioni nell'anno 1983;

b) lire 2.000 milioni nell'anno 1984.

Art. 2.

All'onere di 4 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del capitolo 1577 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per gli anni finanziari 1983 e 1984, in ragione di lire 2 miliardi all'anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

E' istituito il Commissariato generale del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione mondiale di New Orleans, Louisiana (USA), del 1984, composto da un commissario generale e da un segretario generale, il quale esercita le funzioni di vice commissario ed in caso di assenza o di impedimento sostituisce il commissario generale. Il commissario generale viene nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. Il segretario generale è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri.

E' inoltre nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, un collegio di tre revisori dei conti, dei quali uno, che ne assume la presidenza, designato dal Ministero del tesoro e gli altri due designati rispettivamente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del commercio con l'estero.

Il Commissariato cessa le sue funzioni entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione.

Art. 4.

Il Commissariato generale rappresenta il Governo italiano ai fini degli adempimenti previsti dalla convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893, modificata con protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con la legge 13 giugno 1952, n. 687, e con protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con la legge 3 giugno 1978, n. 314.

Art. 5.

Il commissario generale, direttamente o a mezzo del segretario generale, gestisce i fondi assegnati al Commissariato.

Il commissario generale ordina le spese da sostenere in Italia o all'estero per il funzionamento del Commissariato, la formazione dei progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori e la loro esecuzione, il trasporto di cose o persone, ogni altra spesa e retribuzione necessaria per la realizzazione della manifestazione stessa nonché le spese di rappresentanza.

Art. 6.

Il commissario generale è autorizzato ad utilizzare personale dell'Amministrazione dello Stato per un contingente che non superi le due unità, non appartenenti alla carriera direttiva o a qualifiche dirigenziali, nonché ad assumere, ove occorra, con contratto di diritto privato a termine, che non può comunque superare quello stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 3, personale d'ufficio, consulenti, corrispondenti e tecnici negli Stati Uniti d'America per un contingente che non superi complessivamente le dodici unità.

Il commissario generale ed il segretario generale, se dipendenti da amministrazione statale, vengono collocati, per tutta la durata dell'incarico, nella posizione di fuori ruolo in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari. Essi hanno diritto ad un trattamento economico a carico del Commissariato che è stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, in aggiunta, se dipendenti da Amministrazione statale in servizio o a riposo, a tutte le competenze loro spettanti, normalmente nella sede di Roma. Il predetto trattamento economico, non avente natura retributiva, deve tener conto della delicatezza delle funzioni rivestite e dei doveri di rappresentanza. Esso spetta, successivamente al conferimento dell'incarico e a decorrere dalla data dell'effettiva assunzione di funzioni, relativamente al periodo nel quale il commissario generale e il segretario generale sono pienamente utilizzati per i fini del Commissariato. Per i periodi di servizio prestato all'estero vengono corrisposti a carico del Commissariato il rimborso delle spese di viaggio in conformità alle disposizioni vigenti ed una indennità giornaliera commisurata al trattamento di missione riservato ai dipendenti statali.

Il personale appartenente all'Amministrazione dello Stato utilizzato ai sensi del primo comma può essere collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, ovvero essere comandato presso il Ministero degli affari esteri. Esso

ha diritto ad un trattamento economico a carico del Commissariato che sarà stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, in aggiunta a tutte le competenze ad esso spettanti normalmente nella sede di Roma. Il predetto trattamento economico, non avente natura retributiva, deve tener conto della delicatezza delle funzioni rivestite. Esso spetta a decorrere dalla data dell'effettiva assunzione delle relative funzioni presso il Commissariato e relativamente al periodo nel quale il personale è pienamente utilizzato per i fini del Commissariato stesso. Per i periodi di servizio prestato all'estero vengono corrisposti a carico del Commissariato il rimborso delle spese di viaggio in conformità alle disposizioni vigenti ed una indennità giornaliera commisurata al trattamento di missione riservato ai dipendenti statali.

Il personale assunto localmente con contratto di diritto privato ai sensi del primo comma del presente articolo ha diritto ad un trattamento economico onnicomprensivo a carico del Commissariato, in misura pari a quello attribuito al personale a contratto dell'ambasciata d'Italia a Washington con mansioni ausiliarie, esecutive o di concetto, a seconda del tipo delle prestazioni previste dal contratto di assunzione.

Art. 7.

Il Ministero degli affari esteri provvede a somministrare, a titolo di anticipazione, al commissario generale i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'Esposizione in rapporto agli impegni da soddisfare.

Il commissario generale è tenuto a presentare, annualmente, un preventivo delle spese da effettuare e a rendere al Ministero degli affari esteri il rendiconto trimestrale nonché, entro sei mesi dalla chiusura della Esposizione, il rendiconto finale distinto a seconda che si tratti delle somme somministrategli dal Ministero degli affari esteri oppure di quelle che comunque gli dovessero pervenire da altri Ministeri, enti o privati. Il commissario generale deve assicurare che i fondi provenienti da altri Ministeri, enti o privati, siano esclusivamente destinati a spese aventi diretta attinenza con gli impegni assunti con gli stessi Ministeri, enti o privati. I rendiconti sono rimessi alla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, la quale ne cura l'inoltro alla Corte dei conti.

Art. 8.

Sulle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge gravano le spese di personale e di funzionamento del Commissariato, compreso il trattamento economico del commissario generale, a partire dalla data del conferimento dell'incarico affidatogli. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano anche a tutti coloro che alla data suddetta o da data successiva siano utilizzati ed assunti dal commissario generale per inderogabili esigenze funzionali, fermi restando i contingenti numerici previsti.

Art. 9.

Per la gestione dei fondi il Commissariato è autorizzato a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato in materia di contratti.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 5 gennaio 1984

PERTINI

CRAXI — ANDREOTTI — GORIA — LONGO — PANDOLFI — GASPARI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

Avviso di rettifica al decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747: « Disciplina della proroga dei termini di vigenza delle leggi e proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983 ». (Decreto-legge pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 358 del 31 dicembre 1983).

Nel comma 3 dell'art. 6 del decreto-legge citato in epigrafe dove è scritto: « I capi degli uffici delle sezioni autonome... », leggasi: « I capi degli uffici *e* delle sezioni autonome... ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 dicembre 1983.

Norme concernenti i requisiti delle acque destinate al rifornimento degli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi e le modalità del relativo trattamento. Elenco delle specie di molluschi eduli depurabili.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 12, primo comma, paragrafi 1 e 2, della legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319, concernente le norme per la tutela delle acque dall'inquinamento e successive modifiche;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche di cui alla legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 1978, relativo alle norme sui requisiti delle acque destinate al rifornimento degli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi depurabili, all'elenco delle specie di molluschi eduli lamellibranchi depurabili ed alle modalità del trattamento di depurazione;

Ravvisata l'esigenza di prevedere, ove necessario, vincolandolo a determinate condizioni e garanzie, l'impiego di sale marino per una parziale integrazione della salinità naturale delle acque salmastre captate in falda profonda utilizzate per il rifornimento degli impianti di depurazione;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità;

Ritenuto, a tal fine, necessario sostituire il vigente, già richiamato, decreto ministeriale 27 aprile 1978, con un nuovo testo aggiornato, recante gli opportuni emendamenti integrativi;

Decreta:

Il decreto ministeriale 27 aprile 1978, relativo alle norme sui requisiti delle acque destinate al rifornimento degli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi depurabili, all'elenco delle specie di molluschi eduli lamellibranchi depurabili ed alle modalità del trattamento di depurazione, è sostituito dal presente decreto.

Art. 1.

Acque destinate al rifornimento degli impianti di depurazione

Le acque destinate al rifornimento degli impianti di depurazione devono provenire da zone acquee comunque rientranti tra quelle classificate come approvate o condizionate.

E' consentita, tuttavia, l'attivazione di opere di captazione in falde profonde che, pur rientrando topograficamente in aree precluse, utilizzino acque aventi in ogni caso caratteristiche microbiologiche, biologiche, chimiche e fisiche corrispondenti ai valori fissati per quelle approvate o condizionate, salvo quanto previsto nel successivo art. 3, primo comma, lettera *c*).

Le opere di captazione devono avere caratteristiche tecnico-costruttive adeguate alla situazione locale (profondità, maree, correnti, etc.).

Art. 2.

Trattamento delle acque destinate al rifornimento degli impianti di depurazione

L'utilizzazione delle acque per l'alimentazione delle vasche di depurazione (acque di proceso) è subordinata ai seguenti trattamenti:

a) eventuale sedimentazione e filtrazione dirette ad assicurare, sotto il profilo fisico-chimico, un ambiente rispondente alle esigenze biologiche delle diverse specie di bivalvi ed a correggere le eventuali condizioni indesiderabili di torbidità o derivanti da presenza di corpi estranei, determinate da situazioni idrografiche particolari;

b) disinfezione che assicuri la distruzione dei microrganismi, ivi compresi quelli patogeni eventualmente presenti.

La distruzione di tali microrganismi deve essere accertata mediante esami microbiologici concernenti la ricerca, in un adeguato numero di campioni, degli indicatori di inquinamento fecale (escherichia coli, enterococchi, clostridi solfito riduttori), che devono risultare assenti in almeno 50 ml di acqua per ogni campione prelevato. Per il trattamento di disinfezione delle acque possono essere utilizzati sia particolari agenti chimici (cloro, ozono, iodofori), con adeguata valutazione dei rapporti concentrazione/tempo di contatto degli agenti utilizzati in relazione alle caratteristiche fisico-chimiche delle acque (sostanze organiche in soluzione o in sospensione, temperatura, etc.), sia agenti fisici (raggi UV e filtrazione).

Per assicurare valori ottimali del rapporto concentrazione/tempo di contatto degli agenti chimici utilizzati per la disinfezione e per un'adeguata riserva di acqua comunque indispensabile, indipendentemente dal processo di disinfezione, gli impianti di depurazione devono essere provvisti di vasche di riserva di acqua (depositi) di volume corrispondente ad almeno 5 m^3 per ogni 10 m^2 o frazione di superficie di vasca di depurazione effettiva.

E' ammesso un residuo degli agenti chimici utilizzati per la disinfezione corrispondente ai seguenti valori:

1) cloro attivo: non superiore a 0,2 ppm e comunque in concentrazione tale da non compromettere la attività di filtrazione dei molluschi eduli lamellibranchi;

2) iodofori: non più del 5 % della quantità massima di impiego consentita per i singoli presidi autorizzati espressa come iodio attivo;

3) ozono: in quantità tale da non provocare la emissione di gameti (uova e sperma) e comunque da non compromettere l'attività dei molluschi.

Art. 3.

Requisiti chimico-fisici delle acque di processo

Le acque di processo devono rispondere ai seguenti requisiti chimico-fisici:

a) temperatura dell'acqua: la temperatura dell'acqua deve essere compresa — in relazione alle zone acquee di provenienza — tra un minimo di 9° C ed un massimo di 25°-26° C e, comunque, entro limiti tali da rispondere alle esigenze biologiche delle diverse specie trattate e da assicurare sia una valida attività depurativa sia la vitalità del prodotto depurato;

b) concentrazione di ossigeno (O.D. = ossigeno disciolto): la quantità di ossigeno disciolto nell'acqua deve essere tale da assicurare, all'entrata nelle vasche, la saturazione — in rapporto alla temperatura ed alla salinità — secondo la tabella di cui all'allegato *A*.

Per la saturazione si potrà utilizzare, all'occorrenza, il trattamento diretto con l'ossigeno o tramite aereazione.

Tale trattamento comunque non potrà essere effettuato direttamente nelle vasche di depurazione.

La determinazione dell'ossigeno disciolto viene fatta con il metodo Winkler o con altri metodi preventivamente tarati con il Winkler;

c) salinità: l'acqua da destinare alle vasche di depurazione deve avere una salinità possibilmente costante e comunque con escursioni rientranti nei limiti tollerati dalle specie da sottoporre a depurazione;

Nel caso di acque salmastre aventi un minimo di salinità totale del 9 per mille corrispondente al 50 per cento della concentrazione minima delle acque polialine è consentita l'aggiunta di sale marino in quantità tali da rendere le acque medesime corrispondenti alle esigenze depurative delle diverse specie di molluschi eduli lamellibranchi. Tale trattamento correttivo è consentito alle seguenti condizioni:

1) impiego di sale marino rispondente ai requisiti prescritti per il sale alimentare con esclusione di salamoie di recupero o di salgemma;

2) attivazione di adeguate strutture per la preparazione e la erogazione di una soluzione salina concentrata, con particolare riferimento ai dissolutori entro i quali dovrà essere preparata la soluzione stessa ed ai sistemi di filtri necessari per l'eliminazione di residui insolubili.

Il raggiungimento dei valori di salinità totale delle acque di processo deve essere assicurato mediante idonei regolatori di portata applicati alle tubazioni principali delle acque salmastre ed alle tubazioni del soluto concentrato.

L'acqua salmastra corretta deve essere immessa nelle vasche di riserva nella fase che precede le operazioni di disinfezione;

d) pH: è ammessa una variazione del PH dell'acqua, dopo i trattamenti di cui al precedente art. 2, di ± 0,2 rispetto al pH iniziale.

Art. 4.

Modalità di depurazione

Il trattamento di depurazione è subordinato alle seguenti condizioni:

a) il volume minuto dell'acqua o portata idraulica deve corrispondere alla capacità depurativa dell'impianto. A tal fine detto volume, per ogni vasca, deve risultare di entità tale da assicurare, all'uscita della vasca stessa, una concentrazione di O_2 nell'acqua non inferiore al 60% rispetto alla concentrazione di saturazione indicata alla lettera *b*) del precedente art. 3;

b) l'immissione e la distribuzione dell'acqua di processo nelle vasche deve avvenire in modo uniforme e comunque senza la formazione di vortici o di correnti che agiscano da stimoli fisici per i molluschi e riducano l'attività di filtrazione o risospendano sedimenti (feci, pseudofeci, fanghi, etc.) con grave pregiudizio per la depurazione;

c) la dinamica dell'acqua deve essere tale da ridurre al minimo la riutilizzazione, da parte dei molluschi posti in una sezione di vasca, dell'acqua già filtrata dai molluschi posti in una sezione precedente;

d) in base ai parametri di cui alle precedenti lettere del presente articolo, la superficie delle vasche va sviluppata entro limiti che rendano in ogni caso realizzabili i requisiti richiesti per l'O.D. indicati alla lettera *b*) dell'art. 3 del presente decreto;

e) la distribuzione dei molluschi nelle vasche, limitata comunque ad un solo strato non a contatto con il fondo, deve assicurare una densità non superiore a 45 kg/m^2 di vasca;

f) le vasche devono essere costruite in modo da consentire un adeguato lavaggio e disinfezione.

Il fondo delle vasche deve avere una pendenza tale da consentire la facile rimozione del materiale sedimentato;

g) la durata del trattamento di risanamento dei molluschi previsto dall'art. 4, primo comma, lettera *a*), della legge, è subordinata ai seguenti fattori:

tecnica di depurazione;

provenienza da acque approvate o condizionate;

potere di accumulo e di eliminazione microbica variabile per ogni specie di molluschi eduli lamellibranchi.

Art. 5.

Allontanamento e smaltimento dei fanghi e delle acque di processo. Accertamenti prescritti per l'autorizzazione degli impianti.

I fanghi e le acque di processo già utilizzati devono essere, prima del loro allontanamento, sottoposti ad idonei trattamenti di sedimentazione e disinfezione, che li rendano conformi alle caratteristiche prescritte dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive integrazioni.

Lo sversamento in mare deve comunque avvenire ad adeguata distanza dalle opere di captazione dell'acqua per gli impianti di depurazione.

Per particolari motivi igienico-sanitari connessi ad improvvisi inconvenienti tecnici, le acque di processo già utilizzate per la depurazione possono essere parzialmente o totalmente riciclate previo adeguato trattamento di filtrazione ed ossigenazione al solo scopo di mantenere vivi e vitali i molluschi per il periodo strettamente necessario alla eliminazione degli inconvenienti suindicati.

All'uopo devono essere utilizzati particolari sistemi di deviazione per il recupero delle acque di processo, muniti di sigilli controllati dall'unità sanitaria locale competente. Il riciclaggio delle acque di processo potrà essere effettuato solo previo preavviso dell'unità sanitaria locale.

L'autorizzazione all'entrata in funzione degli impianti di depurazione è subordinata agli adempimenti previsti negli articoli precedenti che comportano, in particolare, i seguenti accertamenti:

determinazione dei requisiti microbiologici, chimici e chimico-fisici delle acque di processo prima della immissione nelle vasche;

controlli microbiologici sui molluschi prelevati allo inizio, al centro ed al termine delle vasche da ripetersi due volte durante il necessario periodo di trattamento (inizio e fine del trattamento) per il riscontro dell'efficacia della depurazione;

controllo della concentrazione di O_2 dell'acqua alla uscita di ogni vasca.

Art. 6.

Elenco delle specie di molluschi eduli lamellibranchi depurabili

Ai fini del risanamento previsto dall'art. 4 della legge 2 maggio 1977, n. 192, sono considerate depurabili le seguenti specie di molluschi eduli lamellibranchi:

Denominazione scientifica	Denominazione italiana
crassostrea angulata	= ostrica portoghese
ostrea edulis	= ostrica od ostrica piatta
crassostrea gigas	= ostrica giapponese od ostrica concava
mytilus galloprovincialis	= cozza o mitilo
mytilus edulis	= cozza o mitilo
modiola barbata	= cozza pelosa
tapes decussatus o venerupis decussatus	= vongola verace
venus verrucosa	= tartufo o noce
cardium edule o cerastoderma	= cuore
acanthocardia	= cuore
donax trunculus	= tellina

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1983

Il Ministro: DEGAN

TABELLA PER IL CONTROLLO DELLA SATURAZIONE DI O.D
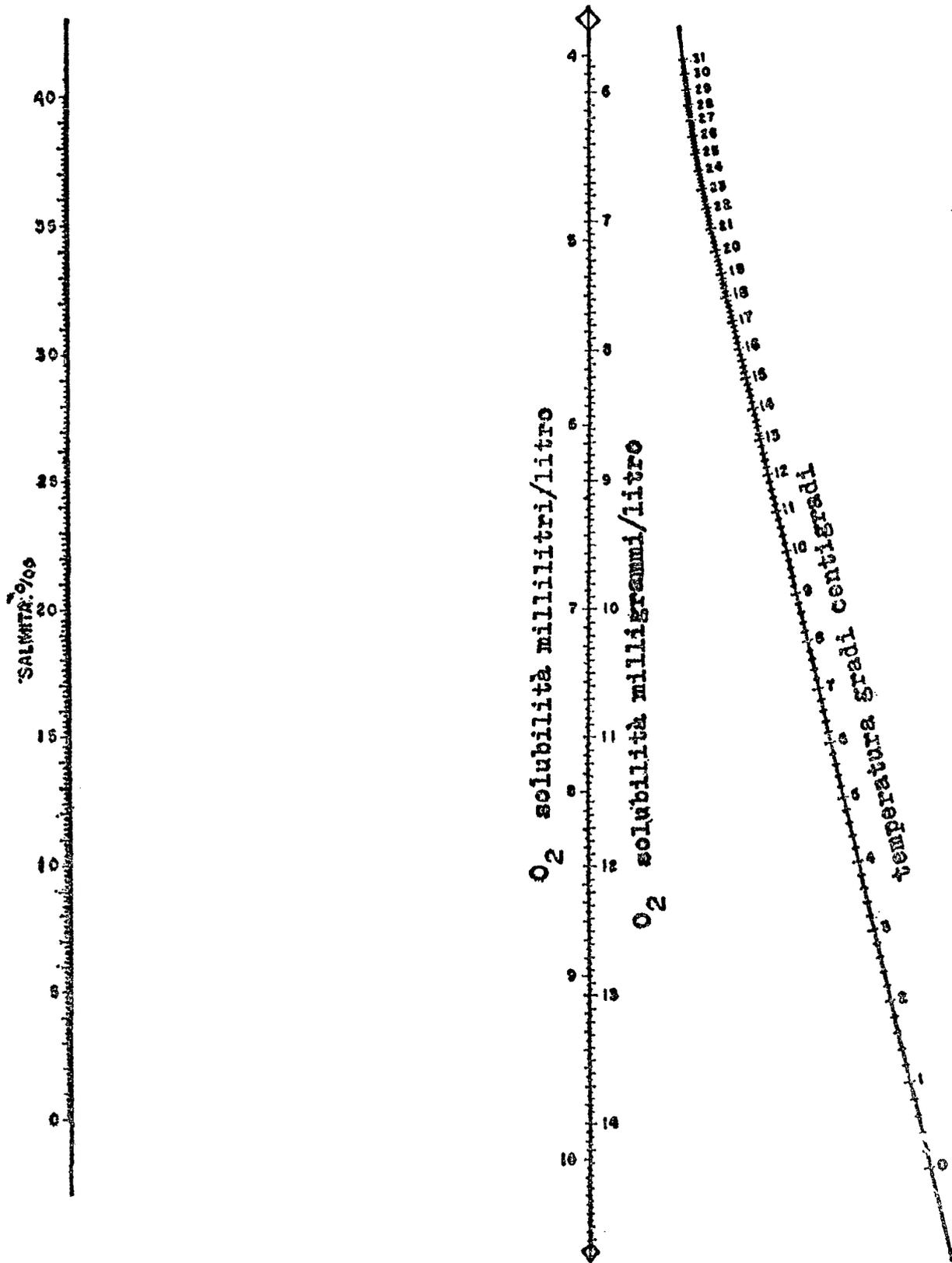
Una linea retta tracciata tra i valori delle due variabili inerenti la temperatura e la salinità intersecherà la terza variabile in corrispondenza del valore di O_2 richiesto.

(26)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 16 dicembre 1983.

Attuazione del regolamento (CEE) n. 1590/83 del 14 giugno 1983 concernente la determinazione delle superfici olivicole ammissibili all'aiuto alla produzione di olio d'oliva.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1590/83 del Consiglio del 14 giugno 1983, relativo alla determinazione delle superfici olivicole che beneficiano dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966;

Visti i regolamenti (CEE) n. 154/75 del 21 gennaio 1975 e n. 2276/79 relativi alla istituzione di uno schedario oleicolo;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 17 agosto 1982, che prevede, tra l'altro, determinati obblighi ai fini della realizzazione dello schedario oleicolo;

Considerato che le superfici olivicole ammissibili all'aiuto alla produzione devono essere assoggettate a controllo;

Ritenuto di dovere assumere le necessarie disposizioni interne di attuazione della sopra richiamata regolamentazione comunitaria;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione del regolamento (CEE) n. 1590/83 del Consiglio del 14 giugno 1983, beneficia dell'aiuto alla produzione, di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 136/66, l'olio di oliva ricavato dalle olive raccolte sulle superfici investite ad olivi alla data del 31 ottobre 1978, che, anteriormente alla data del 22 giugno 1983, hanno costituito oggetto di dichiarazione di coltivazione prevista per la concessione dello stesso aiuto alla produzione.

Per le superfici che a tali fini non sono state mai dichiarate e che sono state piantate ad olivi prima del 31 ottobre 1978, la concessione dell'aiuto è condizionata alla presentazione di un'apposita dichiarazione di coltivazione da effettuarsi entro il 30 giugno 1984.

La dichiarazione di coltivazione di cui ai commi precedenti deve essere presentata ai competenti uffici regionali, di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 29 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 10 dicembre 1982, e successive modifiche.

Art. 2.

L'aiuto alla produzione di olio d'oliva è concesso anche per le superfici piantate ad olivi successivamente al 31 ottobre 1978, a condizione che il nuovo impianto s'inquadri in un progetto di ristrutturazione di precedenti oliveti, esistenti alla suddetta data in una determinata azienda o area di produzione, e che globalmente non superi l'estensione degli oliveti sostituiti.

I progetti di ristrutturazione di cui al comma precedente devono essere stati approvati dalle competenti autorità regionali in conformità delle relative disposizioni emanate dalle singole regioni.

Art. 3.

Gli olivicoltori che per la campagna 1982-83 non hanno presentato domanda di aiuto alla produzione di olio d'oliva devono produrre, a corredo della domanda di aiuto alla produzione di olio d'oliva per la campagna 1983-84, la dichiarazione prevista dall'art. 1 del decreto ministeriale 3 agosto 1982 ai fini della realizzazione dello schedario oleicolo di cui al regolamento (CEE) n. 154/75 del 21 gennaio 1975.

La mancata presentazione della suddetta dichiarazione determinerà la sospensione dell'istruttoria della domanda di aiuto relativa alla campagna 1983-84.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(42)

DECRETO 28 dicembre 1983.

Assoggettabilità della dichiarazione di coltivazione, ai fini dell'aiuto per il grano duro di produzione 1984, alla normativa sull'imposta di bollo.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 24 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 332 del 3 dicembre 1983, concernente le disposizioni nazionali per la concessione dell'aiuto comunitario per il grano duro di produzione 1984;

Visto, in particolare, il primo comma dell'art. 5 del citato decreto ministeriale che fa obbligo ai produttori, che intendono beneficiare dell'aiuto, di presentare, in duplice esemplare, la dichiarazione di coltivazione delle superfici seminate a grano duro, che vale anche quale domanda di concessione dell'aiuto stesso;

Considerato che è necessario completare la richiamata disposizione per renderla conforme con la vigente normativa sull'imposta di bollo;

Decreta:

Articolo unico

Al primo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 24 novembre 1983 è aggiunto il seguente dispositivo:

« L'originale della dichiarazione di coltivazione deve essere reso in conformità con la vigente normativa sull'imposta di bollo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(43)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 gennaio 1984.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 13 gennaio 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,55 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1984.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore dodici del giorno 9 gennaio 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 gennaio 1984
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 332

(46)

DECRETO 4 gennaio 1984.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 13 gennaio 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 85,25 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprése di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore dodici del giorno 9 gennaio 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 gennaio 1984
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 333

(47)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3418/83 della commissione, del 28 novembre 1983, recante modalità uniformi per il rilascio e per l'uso dei documenti richiesti ai fini dell'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione.

Pubblicato nel n. L 344 *del* 7 dicembre 1983.

(321/C)

Regolamento (CEE) n. 3419/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, che stabilisce talune modalità d'applicazione dell'accordo tra la Comunità e la Romania sul commercio di prodotti industriali.

Regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei Paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario.

Regolamento (CEE) n. 3421/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, che stabilisce talune modalità di applicazione dell'accordo commerciale tra la Comunità e la Cina.

Pubblicati nel n. L 346 *dell'8 dicembre* 1983.

(322/C)

Regolamento (CEE) n. 3422/83 della commissione, del 2 dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3423/83 della commissione, del 2 dicembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3424/83 della commissione, del 30 novembre 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai pantaloni a maglia, della categoria di prodotti n. 28 (codice 0280), originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3425/83 della commissione, del 30 novembre 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai pantaloni a maglia, della categoria di prodotti n. 28 (codice 0280), originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3426/83 della commissione, del 30 novembre 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai pantaloni a maglia, della categoria di prodotti n. 28 (codice 0280), originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3427/83 della commissione, del 30 novembre 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli abiti a giacca e completi, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, della categoria di prodotti n. 29 (codice 0290), originari dello Sri Lanka, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3428/83 della commissione, del 30 novembre 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai vestiti e completi a maglia per donna, per ragazza e per bambini, della categoria di prodotti n. 74 (codice 0740), originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3429/83 della commissione, del 30 novembre 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ad alcuni indumenti esterni per uomo e per ragazzo, della categoria di prodotti n. 78 (codice 0780), originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3430/83 della commissione, del 30 novembre 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ad alcuni indumenti esterni per uomo e per ragazzo, della categoria di prodotti n. 78 (codice 0780), originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3431/83 della commissione, del 30 novembre 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno, tessuti, della categoria di prodotti n. 109 (codice 1090), originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3432/83 della commissione, del 2 dicembre 1983, relativo alla vendita di frumento tenero detenuto dagli organismi d'intervento per essere utilizzato nel settore animale e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76.

Regolamento (CEE) n. 3433/83 della commissione, del 2 dicembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1658/83 relativo alla vendita sul mercato interno di 50.000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenute dall'organismo d'intervento irlandese e di 50.000 tonnellate detenute dall'organismo d'intervento britannico.

Regolamento (CEE) n. 3434/83 della commissione, del 2 dicembre 1983, relativo alla sospensione della pesca dell'aringa e dell'eglefino da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca.

Regolamento (CEE) n. 3435/83 della commissione, del 2 dicembre 1983, relativo alla concessione delle restituzioni applicabili alle esportazioni di semole e semolini di frumento duro effettuate a partire dal 17 novembre 1983.

Pubblicati nel n. L 338 *del* 3 *dicembre* 1983.

(323/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato di seconda categoria in Agadir (Marocco)

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1983 il sig. Vittorio Fontanive, vice console onorario in Agadir (Marocco) con circoscrizione la provincia di Agadir, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

f) rilascio e rinnovo di passaporti nazionali a connazionali residenti nella circoscrizione del vice consolato di seconda categoria in Agadir, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Casablanca;

g) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

(6949)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 1

Corso dei cambi del 2 gennaio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	1660,40	1660,40	1660,40	1660,40	—	1660,40	1660,40	1660,40	1660,40	1660,40
Marco germanico . .	607,69	607,69	607,60	607,69	—	607,79	607,90	607,69	607,69	607,68
Franco francese .	199,03	199,03	198,95	199,03	—	198,98	198,94	199,03	199,03	199,05
Fiorino olandese . .	540,97	540,97	541,25	540,97	—	540,92	540,88	540,97	540,97	540,46
Franco belga . . .	29,77	29,77	29,79	29,77	—	29,78	29,79	29,77	29,77	29,77
Lira sterlina . .	2402,10	2402,10	2404,25	2402,10	—	2402,90	2403,70	2402,10	2402,10	2402,10
Lira irlandese . .	1885,95	1885,95	1885 —	1885,95	—	1882,20	1878,50	1885,95	1885,95	—
Corona danese .	167,86	167,86	167,90	167,86	—	167,86	167,87	167,86	167,86	167,85
E.C.U. . . .	1372,33	1372,33	1372,33	1372,33	—	1372,35	1372,33	1372,33	1372,33	1372,33
Dollaro canadese .	1333,50	1333,50	1335 —	1333,50	—	1333,50	1333,50	1333,50	1333,50	1333,50
Yen giapponese .	7,192	7,192	7,20	7,192	—	7,19	7,193	7,192	7,192	7,19
Franco svizzero . .	761 —	761 —	761,90	761 —	—	761 —	761 —	761 —	761 —	761 —
Scellino austriaco .	86,188	86,188	86,25	86,188	—	86,19	86,20	86,188	86,188	86,17
Corona norvegese .	215,10	215,10	215,25	215,10	—	215,10	215,08	215,10	215,10	215,10
Corona svedese . . .	207,19	207,19	207,25	207,19	—	207,10	207 —	207,19	207,19	207,18
FIM . .	285,50	285,50	285,40	285,50	—	285,75	286 —	285,50	285,50	—
Escudo portoghese .	12,42	12,42	12,50	12,42	—	12,43	12,45	12,42	12,42	12,42
Peseta spagnola . .	10,59	10,59	10,59	10,59	—	10,59	10,59	10,59	10,59	10,59

Media dei titoli del 2 gennaio 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 . . .	39,950
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	91,200
» 6 % » » 1970-85 .	94,600
» 6 % » » 1971-86 .	83,100
» 6 % » » 1972-87 .	79 —
» 9 % » » 1975-90 .	77,500
» 9 % » » 1976-91 .	76,500
» 10 % » » 1977-92 .	77 —
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	78,850
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	72,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	91,925
» » » 1-4-1981/86 16 % .	98,950
» » » 1-6-1981/86 16 % .	99,450
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,650
» » » Ind. 1- 3-1981/84 .	100,150
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,325
» » » » 1- 6-1981/84 .	100,125
» » » » 1- 3-1982/84 .	100,150
» » » » 1- 5-1982/84 .	100,100
» » » » 1- 6-1982/84 .	100,150
» » » » 1- 7-1982/84 .	100,075
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,900
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,800
» » » » 1-10-1982/84 .	99,900
» » » » 1-11-1982/84 .	99,975
» » » » 1-12-1982/84 .	100,150
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,125
» » » » 1- 2-1983/85 .	99,800
» » » » 1- 3-1983/85 .	99,550
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1983/85 . .	99,650
» » » » 1- 5-1983/85 . .	99,500
» » » » 1- 6-1983/85 . .	99,550
» » » » 1- 1-1982/86 . .	100,750
» » » » 1- 3-1982/86 . .	100,300
» » » » 1- 5-1982/86 . .	100,275
» » » » 1- 6-1982/86 . .	100,250
» » » » 1- 7-1982/86 . .	100,375
» » » » 1- 8-1982/86 . .	100,025
» » » » 1- 9-1982/86 . .	99,975
» » » » 1-10-1982/86 . .	99,925
» » » » 1-11-1982/86 . .	99,950
» » » » 1-12-1982/86 . .	100,025
» » » » 1- 1-1983/87 . .	100,125
» » » » 1- 2-1983/87 . .	99,850
» » » » 1- 3-1983/87 . .	99,650
» » » » 1- 4-1983/87 . .	99,850
» » » » 1- 5-1983/87 . .	99,550
» » » » 1- 6-1983/87 . .	99,750
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 4-1984	98,800
» » » 18 % 1- 4-1984	100,150
» » » 12 % 1-10-1984	97,050
» » » 18 % 1- 1-1985	101,250
» » » 17 % 1- 5-1985	100,275
» » » 17 % 1- 7-1985	100,500
» » Nov. 12 % 1-10-1987	89 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	106,100
» » » » 22-11-1982/89 13 %	105,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 gennaio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1660,40
Marco germanico . .	607,795
Franco francese	198,985
Fiorino olandese .	540,925
Franco belga . . .	29,78
Lira sterlina . . .	2402,90
Lira irlandese .	1882,225
Corona danese .	167,865
E.C.U. . . .	1372,33
Dollaro canadese . . .	1333,50
Yen giapponese . .	7,192
Franco svizzero . . .	761 —
Scellino austriaco .	86,194
Corona norvegese .	215,09
Corona svedese . .	207,095
FIM	285,75
Escudo portoghese . . .	12,435
Peseta spagnola	10,59

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 2

Corso dei cambi del 3 gennaio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1669 —	1669 —	1669 —	1669 —	1669 —	1669 —	1669 —	1669 —	1669 —	—
Marco germanico	607,650	607,650	607,80	607,650	607,95	607,73	607,610	607,650	607,650	—
Franco francese	198,650	198,650	198,95	198,650	198,50	198,63	198,620	198,650	198,650	—
Fiorino olandese	541,030	541,030	541,25	541,030	541,93	541,05	541,080	541,030	541,030	—
Franco belga	29,766	29,766	29,77	29,766	29,77	29,66	29,768	29,766	29,766	—
Lira sterlina	2395 —	2395 —	2397 —	2395 —	2396,20	2395,20	2395,400	2395 —	2395 —	—
Lira irlandese	1882,750	1882,750	1883 —	1882,750	1882 —	1882,37	1882 —	1882,750	1882,750	—
Corona danese	167,860	167,860	168 —	167,860	167,80	167,88	167,910	167,860	167,860	—
E.C.U.	1371,100	1371,100	1371,10	1371,100	1371,10	1371,10	1371,100	1371,100	1371,100	—
Dollaro canadese	1340,300	1340,300	1339,50	1340,300	1340 —	1340,20	1340,100	1340,300	1340,300	—
Yen giapponese	7,206	7,206	7,2150	7,206	7,196	7,20	7,206	7,206	7,206	—
Franco svizzero	759,670	759,670	760 —	759,670	759,50	759,76	759,650	759,670	759,670	—
Scellino austriaco	86,193	86,193	86,21	86,193	86,16	86,19	86,200	86,193	86,193	—
Corona norvegese	215,120	215,120	215,10	215,120	215,18	215,16	215,200	215,120	215,120	—
Corona svedese	206,930	206,930	207,10	206,930	207,08	207 —	207,100	206,930	206,930	—
FIM	285,530	285,530	285,40	285,530	285,38	285,51	285,500	285,530	285,530	—
Escudo portoghese	12,510	12,510	12,50	12,510	12,51	12,53	12,550	12,510	12,510	—
Peseta spagnola	10,568	10,568	10,57	10,568	10,55	10,55	10,572	10,568	10,56[illegible]	—

Media dei titoli del 3 gennaio 1984

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	40,200
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	91,250
» 6 % » » 1970-85	89,800
» 6 % » » 1971-86	85,150
» 6 % » » 1972-87	79 —
» 9 % » » 1975-90	78,100
» 9 % » » 1976-91	77 —
» 10 % » » 1977-92	79,500
» 12 % (Beni Esteri 1980)	79,725
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	91,950
» » » 1-4-1981/86 16 %	98,950
» » » 1-6-1981/86 16 %	99,450
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,650
» » » Ind. 1- 3-1981/84	100,100
» » » » 1- 4-1981/84	100,250
» » » » 1- 6-1981/84	100,100
» » » » 1- 3-1982/84	100,050
» » » » 1- 5-1982/84	100,175
» » » » 1- 6-1982/84	100,100
» » » » 1- 7-1982/84	100,125
» » » » 1- 8-1982/84	99,975
» » » » 1- 9-1982/84	99,925
» » » » 1-10-1982/84	99,900
» » » » 1-11-1982/84	99,975
» » » » 1-12-1982/84	100,100
» » » » 1- 1-1983/85	100,200
» » » » 1- 2-1983/85	99,675
» » » » 1- 3-1983/85	99,575
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1983/85	99,700
» » » » 1- 5-1983/85	99,550
» » » » 1- 6-1983/85	99,650
» » » » 1- 1-1982/86	100,825
» » » » 1- 3-1982/86	100,150
» » » » 1- 5-1982/86	100,150
» » » » 1- 6-1982/86	100,250
» » » » 1- 7-1982/86	100,350
» » » » 1- 8-1982/86	100,075
» » » » 1- 9-1982/86	100 —
» » » » 1-10-1982/86	100,050
» » » » 1-11-1982/86	100,025
» » » » 1-12-1982/86	100,025
» » » » 1- 1-1983/87	100,175
» » » » 1- 2-1983/87	100,100
» » » » 1- 3-1983/87	99,825
» » » » 1- 4-1983/87	99,850
» » » » 1- 5-1983/87	99,600
» » » » 1- 6-1983/87	99,900
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 4-1984	99 —
» » » 18 % 1- 4-1984	100,200
» » » 12 % 1-10-1984	97,500
» » » 18 % 1- 1-1985	101,275
» » » 17 % 1- 5-1985	100,350
» » » 17 % 1- 7-1985	100,500
» » Nov. 12 % 1-10-1987	90 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	106,450
» » » » 22-11-1982/89 13 %	105,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 gennaio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1669 —
Marco germanico	607,630
Franco francese	198,635
Fiorino olandese	541,055
Franco belga	29,767
Lira sterlina	2395,200
Lira irlandese	1882,375
Corona danese	167,885
E.C.U.	1371,100
Dollaro canadese	1340,200
Yen giapponese	7,206
Franco svizzero	759,660
Scellino austriaco	86,196
Corona norvegese	215,160
Corona svedese	207,015
FIM	285,510
Escudo portoghese	12,530
Peseta spagnola	10,570

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sull'utilizzo della indicazione geografica « Rubicone » per la designazione dei vini da tavola prodotti nella relativa zona di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli interessati e la relativa documentazione allegata presentata ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 21 dicembre 1977 ha espresso parere favorevole all'utilizzo della indicazione geografica « Rubicone ».

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Si precisa che la zona di produzione, che qui di seguito si trascrive, è quella proposta dagli interessati, ferme restando le condizioni di legittimità all'uso della suddetta indicazione geografica:

« La zona di produzione dei vini del Rubicone comprende gli interi territori dei comuni compresi nella zona di produzione dei vini D.O.C. di Romagna come appresso:

Albana del Rubicone:

le zone di produzione e vinificazione dell'Albana di Romagna comprendenti i territori delle province di Ravenna, Forlì e Bologna (mandamento Imolese) di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio 1967;

Sangiovese del Rubicone:

le zone di produzione e vinificazione del Sangiovese di Romagna comprendenti i territori delle province di Ravenna, Forlì e Bologna (mandamento Imolese) di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 luglio 1967;

Trebbiano del Rubicone:

le zone di produzione e vinificazione del Trebbiano di Romagna comprendenti i territori delle province di Bologna, Forlì e Ravenna di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1973 ».

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, sono pervenute, unitamente all'indicazione geografica « Rubicone », delle indicazioni aggiuntive sottoelencate:

« Albana »;
« Sangiovese »;
« Trebbiano ».

(9)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Errata-corrige al decreto ministeriale 13 maggio 1983: « Norme tecniche relative ai requisiti minimi che devono possedere i radiogoniometri a bordo delle navi mercantili e da diporto ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 159 dell'11 giugno 1983).

Nelle norme tecniche allegate al decreto citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pagina 4661, dopo le firme dei Ministri, dove è scritto: « NORME TECNICHE *N. 683* », leggasi: « NORME TECNICHE », mentre successivamente va soppressa la frase: « *(Edizione settembre 1982)* »;

alla pagina 4664, al paragrafo 4.7.2, alla fine del secondo comma, dove è scritto: « (± *20 °C*). », leggasi: « (± *2 °C*). »;

alla pagina 4665:

al paragrafo 6.2, al secondo comma, dove è scritto: « ...e 2169/kHz. », leggasi: « ...e 2169 kHz. »;

dopo il paragrafo 8.3, nella « tabella 8.3 », dove è scritto: « Da 283,5 kHz a 526,5 *Hz* », leggasi: « Da 283,5 kHz a 526,5 *kHz* », e dove è scritto: « Attenuazione minima *60* dB », leggasi: « Attenuazione minima *30* dB », mentre dove è scritto: « Attenuazione minima *30* dB », leggasi: « Attenuazione minima *60* dB »;

alla pagina 4668, al paragrafo 14.3, dove è scritto: « ... da 350 *kHz* a *135 kHz*, », leggasi: « ...da 350 *Hz* a *1350 Hz*, »;

alla pag. 4670:

all'ultimo rigo del paragrafo 20.6.2, dove è scritto: « ... di uscita dal valore. », leggasi: « ... di uscita dal valore *nominale*. »;

al paragrafo 21.2.1, al primo comma, dove è scritto: « ...la classe di emissione A2A H2A. », leggasi: « ...la classe di emissione A2A *o* H2A. ».

(30)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Convocazione della commissione prevista dall'art. 10 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983 per le operazioni di sorteggio dei componenti che dovranno far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali di idoneità per il profilo professionale medici, area funzionale di medicina e di chirurgia, sessione relativa all'anno 1983.

Il Ministro della sanità comunica che il giorno 14 gennaio 1984 alle ore 10, con eventuale prosecuzione nel giorno 16 gennaio 1984 alle ore 10,30, si riunirà presso la sede del Ministero, piazzale dell'Industria, Direzione generale degli ospedali, piano quinto, stanza 44, la commissione prevista dall'art. 10 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983, per le operazioni di sorteggio dei componenti che dovranno far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali di idoneità per il profilo professionale medici, area funzionale di medicina e di chirurgia, sessione relativa all'anno 1983.

(52)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso concernente il concorso pubblico a quarantanove posti, elevati a settantaquattro, di vice consigliere di prefettura dell'Amministrazione civile dell'interno.

In relazione all'elevazione del numero dei posti messi a concorso da quarantanove a settantaquattro e alla riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione, disposte con decreto ministeriale 1° dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 353 del 27 dicembre 1983, si rende noto che il diario, la sede o le sedi e le modalità di espletamento delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quarantanove posti di vice consigliere di prefettura dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 9 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 3 novembre 1983, sarà notificato ai candidati mediante avviso che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 aprile 1984.

(34)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983, n. 58.

Attuazione dell'art. 10, secondo comma, della legge regionale 22 gennaio 1981, n. 1.

(*Publicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del 2 dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale, in sede di prima applicazione dell'art. 10, secondo comma, della legge regionale 22 gennaio 1981, n. 1, è autorizzata, ai fini dell'ammissione all'apposito concorso interno, a procedere mediante corsi alla riqualificazione del proprio personale per l'utilizzo nelle seguenti professionalità, correlate ai livelli funzionali a fianco indicati, di cui alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 65;

specialista in elaborazione elettronica di dati (Edp), livello 8°, dirigente;

analista, livello 7°, esperto;

programmatore analista, livello 6°, istruttore;

schedulatore, livello 6°, istruttore;

schedulatore consolista, livello 5°, collaboratore.

Art. 2.

L'ammissione al corso avverrà sulla base, tra l'altro, dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio specificatamente richiesto per l'accesso alla qualifica professionale, ovvero titolo di studio richiesto per l'accesso al livello regionale immediatamente inferiore congiunto a precedenti esperienze nella posizione professionale in relazione alla quale si chiede l'ammissione al corso, per almeno un anno;

b) attitudine alla funzione da dimostrarsi attraverso apposita prova selettiva.

Art. 3.

All'ammissione al successivo concorso interno ha titolo anche il personale in servizio all'entrata in vigore della presente legge che svolge le funzioni di cui all'art. 1 e ha partecipato a precedenti corsi formativi specifici indetti dalla Regione direttamente o attraverso apposite strutture.

Art. 4.

I vincitori del rispettivo concorso interno saranno inquadrati nel nuovo livello funzionale nell'osservanza dei criteri di cui all'art. 3 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 31.

Art. 5.

Le procedure disciplinate dalla presente legge troveranno applicazione anche per l'inquadramento di personale interessato ad eventuali nuove professionalità che la giunta regionale dovesse individuare, sulla base di apposite intese con le organizzazioni sindacali.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione provvede con i fondi già stanziati nel bilancio per l'esercizio finanziario 1983 per i corsi di formazione del personale dipendente e per i compensi ai membri dei comitati e commissioni che sono dotati della necessaria disponibilità.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 30 novembre 1983

BERNINI

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983, n. 59.

Provvidenze regionali in materia di trasporti funiviari in servizio pubblico.

(*Publicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del 2 dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità della legge

Al fine di incrementare e consolidare l'economia e l'occupazione, nelle zone montane, la Regione agevola la costruzione, il potenziamento e l'ammodernamento di impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, i cui lavori non siano stati iniziati prima dell'entrata in vigore della presente legge, e interviene attraverso:

a) la concessione di contributi a enti pubblici o a soggetti privati sugli investimenti programmati;

b) la partecipazione in società per azioni a prevalente capitale pubblico, i cui scopi sociali, consentono il perseguimento degli obiettivi della presente legge.

Art. 2.
Domande di contributo e documentazione

I soggetti interessati ai benefici di cui alla presente legge inoltrano domanda al presidente della giunta regionale entro il 31 luglio di ogni anno.

Alla domanda è da allegare la seguente documentazione:

a) una relazione sulle finalità dei lavori o dell'impianto e per i quali si chiede il contributo, la quale contenga una analisi sulle prospettive economiche d'esercizio e sulle fonti di traffico;

b) un progetto di massima in tre copie dell'impianto o delle opere o infrastrutture complementari;

c) un programma temporale per la realizzazione delle opere;

d) il parere del comune o dei comuni interessati allo impianto;

e) il parere della comunità montana interessata per territorio.

Nella domanda deve essere indicato l'istituto di credito mutuante o la società di locazione finanziaria che cura l'operazione, o altre diverse modalità di finanziamento.

Per locazione finanziaria, agli effetti della presente legge, si intende la locazione, correntemente denominata « leasing » di beni immobili o impianti acquistati o fatti costruire dal loca-

tore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi e con facoltà per quest'ultimo di divenirne proprietario al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

I requisiti dei progetti di massima sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il progetto di massima in originale, da presentarsi al dipartimento viabilità e trasporti della Regione deve essere timbrato e firmato per presa visione dai sindaci e dal presidente della comunità montana che hanno espresso i pareri di cui ai punti *d)* ed *e)* del secondo comma del presente articolo.

Art. 3.

Istruttoria

Il dipartimento viabilità e trasporti valuta la regolarità delle domande e della relativa documentazione e trasmette alla commissione consultiva tecnico-amministrativa in materia di trasporti i progetti di massima concernenti le domande giudicate regolari, accompagnati da una relazione con la quale si esprime un giudizio sulla realizzabilità dell'impianto o dei lavori e si propongono gli elementi per la determinazione della spesa ammissibile.

La commissione consultiva tecnico-amministrativa in materia di trasporti esprime il proprio parere sull'ammissibilità delle singole iniziative e ne determina la spesa ammissibile; per tale finalità la commissione è integrata dai seguenti componenti:

da un rappresentante del dipartimento per le foreste e l'economia montana;

da un rappresentante del dipartimento per l'urbanistica e l'ecologia;

da un rappresentante del dipartimento per il turismo.

Il dipartimento per la viabilità e i trasporti, sulla base del parere di cui al comma precedente, propone alla giunta regionale l'elenco delle domande valide e per ciascuna di esse la determinazione di spesa ammissibile.

La giunta regionale, tenuto conto delle indicazioni del « Progetto montagna » e del piano regionale dei trasporti, con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, approva la graduatoria dei progetti ammessi ai benefici dando priorità a quelle iniziative che comportino il minor impatto ambientale, nonché alle iniziative degli enti locali e dell'azionariato popolare interessato, indicando per ciascuno di essi la « somma base » per il contributo, la quale può essere pari alla somma ammissibile di cui al precedente comma e determinata con le modalità di cui al seguente art. 4, oppure a una sua parte percentuale.

Della determinazione di cui al comma precedente è data comunicazione al soggetto interessato, all'istituto di credito o alle società di « leasing » eventualmente indicati nella domanda.

Il decreto di connessione e di impegno del contributo per ciascun progetto è adottato dal coordinatore del dipartimento per la viabilità e trasporti sulla base della deliberazione della giunta regionale e della eventuale determinazione dell'istituto di credito o società di « leasing » a concedere il mutuo o la locazione.

Art. 4.

Determinazione della spesa ritenuta ammissibile

La spesa ritenuta ammissibile è determinata, mediante criteri parametrici, sulla base dei dati contenuti nel progetto.

I criteri parametrici sono stabiliti con la deliberazione della giunta regionale e possono, sempre mediante deliberazione, essere aggiornati annualmente in base alla variazione dei costi.

Qualora trattisi di potenziamento o ammodernamento, la spesa da ritenersi ammissibile, in tali casi, è una percentuale di quella ammissibile per la realizzazione dell'impianto, quale verrebbe a determinarsi a lavori eseguiti e sempre applicando i citati criteri parametrici.

L'entità delle percentuali di cui al comma precedente sono stabilite nella deliberazione della giunta regionale, di cui al secondo comma del presente articolo.

Per potenziamento di impianto intendesi quel complesso di lavori e opere che, lasciando invariata la tipologia dell'impianto e sostanzialmente il tracciato della linea, ne aumentino la potenzialità di trasporto orario in misura non inferiore al 90 per cento.

Per ammodernamento si intende quel complesso di lavori che lasciano invariati tipologia dell'impianto e tracciato della linea e per i quali la nuova eventuale potenzialità oraria non sia aumentata più del 90 per cento rispetto all'originale, ma che prevedono almeno la sostituzione di tutti i veicoli e delle funi.

Qualora la località ove è prevista la stazione motrice dell'impianto, per il quale si chiede il contributo, sia lontana dalla rete di alimentazione dell'energia elettrica e sia necessario costruire una nuova linea di collegamento, nella spesa ritenuta ammissibile può, se richiesto, essere inclusa anche quella per la realizzazione della citata linea: in tale ipotesi, la giustificazione dell'entità della spesa è data dal preventivo di spesa, rilasciato per la costruzione della linea, dall'ente fornitore di energia della zona.

Art. 5.

Misura e modalità dei contributi

Per i progetti ammessi ai benefici di cui alla presente legge, ove il singolo richiedente finanzi l'opera mediante assunzione di mutuo, il contributo è concesso in annualità costanti decennali pari ciascuna all'8 per cento della « somma base » di cui al comma quarto del precedente art. 3.

Per i progetti riguardanti funivie bifuni e funivie monofuni a collegamento temporaneo dei veicoli (cabinovie ad aggangiamento automatico) le annualità sono invece del 10 per cento.

Ove il richiedente abbia scelto per l'acquisizione degli impianti la stipulazione di un contratto di « leasing » o altra diversa modalità di finanziamento, il contributo è concesso in rate posticipate semestrali costanti per un periodo non superiore ai sette anni, in modo tale che l'importo complessivo della somma delle rate nòn superi il 35 per cento della « somma base » di cui al comma quarto del precedente art. 3.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito o con le società di « leasing » per disciplinare i tempi e le modalità delle operazioni finanziarie e della liquidazione dei contributi regionali.

Art. 6.

Erogazione del contributo

L'erogazione del contributo, in rate costanti, è disposta con decreto del coordinatore del dipartimento per la viabilità e i trasporti sulla base dell'autorizzazione dell'apertura dell'impianto al pubblico esercizio, previo verbale di accertamento da cui deve risultare il confronto fra i dati parametrici del progetto ammesso a contributo e quelli dell'impianto in esercizio.

Qualora le caratteristiche parametriche dell'impianto, a lavori ultimati e in esercizio, risultino diverse da quelle previste nel progetto ammesso a contributo, con conseguente minore spesa, il coordinatore del dipartimento per la viabilità e i trasporti dispone per il conseguente ricalcolo della somma ammissibile e quindi ridetermina la nuova entità dei contributi da erogare.

La decorrenza delle rate di contributo è riferita alla prima scadenza del mutuo o del « leasing » concesso, successiva alla data del provvedimento di cui al primo comma del presente articolo, oppure nel caso di diversa modalità di finanziamento, a partire dal 1° gennaio successivo alla medesima data.

Art. 7.

Rinunce-revoche e disponibilità risultante

Il contributo è revocato qualora il beneficiario non trasmetta la lettera di affidamento del mutuo entro quattro mesi dalla data di comunicazione dei benefici di legge di cui al sesto comma del precedente art. 3, ovvero qualora il mutuo o il « leasing » affidato non risulti stipulato entro due anni dalla data di concessione e d'impegno di cui al comma citato.

Nel caso di diversa modalità di finanziamento il contributo è revocato qualora i lavori di cui alla domanda non siano iniziati entro due anni dalla data del decreto di concessione o in caso di grave ritardo rispetto ai tempi previsti dal programma di cui al punto *c)* dell'art. 2.

Qualora, a seguito di rinuncia ai contributi, di revoche per inadempienza dei beneficiari, ovvero di riduzione di spesa ai sensi del secondo comma del precedente art. 6, si verifichino disponibilità sui limiti di impegno, esse sono riutilizzate a partire dall'esercizio immediatamente successivo.

Art. 8.

Partecipazioni azionarie

Per gli interventi di cui alla lettera *b)* del precedente art. 1 la giunta regionale è autorizzata ad assumere nuove partecipazioni azionarie nella « Società veneziana Canal Grande S.p.a. » società immobiliare a capitale regionale. La partecipazione ad altre società per azioni di prevalente capitale pubblico che abbiano per scopo sociale la costruzione e l'esercizio di linee di trasporto a fune, di infrastrutture complementari, di servizi e recezione turistico-alberghiera sarà autorizzata dal consiglio regionale.

La partecipazione è assunta in presenza di programmi presentati da parte delle predette società, i quali siano in armonia con gli obiettivi di sviluppo individuati in questo settore dal « Progetto montagna » e nel rispetto delle direttive programmatiche e operative previste dallo stesso in materia.

Art. 9.

Autorizzazione di spesa

Per gli interventi previsti all'art. 1, lettera *a)*, è autorizzato un limite di impegno decennale di lire 1.500 milioni a partire dal 1985.

Per l'assunzione di partecipazioni azionarie di cui all'art. 1, lettera *b)*, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni di cui:

lire 2.000 milioni nell'esercizio finanziario 1983;

lire 2.000 milioni nell'esercizio finanziario 1984.

Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante la istituzione di due distinti capitoli di spesa sui bilanci di previsione a partire dal 1983 e 1984 finanziati mediante la utilizzazione degli appositi accantonamenti previsti sul cap. 80230 « Fondo globale spese d'investimento e sviluppo » del bilancio 1983 e pluriennale 1983-86, sotto la partita n. 7 dell'elenco n. 3 annesso alla legge di approvazione del bilancio stesso.

Art. 10.

Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 e bilancio pluriennale 1983-86 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 30 novembre 1983

BERNINI

(6843)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227